

Tutte le novità su formazione, sospensione dell'attività di impresa, preposti.

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Vi sono modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08.

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, entrano in vigore con le disposizioni della Legge 215/2021, cioè immediatamente, dal 21/12/21: Di seguito si riportano le principali novità **in merito a vigilanza, sospensione dell'attività di impresa, preposti e formazione.**

VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tra le modifiche al D.Lgs.81/08 agli artt. 13, 14 e l'allegato I del D. Lgs. 81/2008 vi sono le seguenti:

- vengono attribuiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- è stata rielabora la disciplina di sospensione dell'attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro

In particolare, l'art. 14 comma 1 ora reca la seguente disposizione:

- l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:

1. all'atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
 - Mancata elaborazione del DVR
 - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
 - Mancata formazione ed addestramento
 - Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Mancata elaborazione del POS
 - Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto
 - Mancanza di protezione contro il vuoto
 - Mancata applicazione delle armature di sostegno
 - Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
 - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
 - Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
 - Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
 - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell'attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall'organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO

Le modifiche introdotte all'art. 18 prevedono l'obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l'incarico al Preposto, ma è chiaro che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.

Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l'obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all'art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

Una ulteriore modifica sostanziale riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza:

Ora nel D. Lgs. 81/08 viene indicato esplicitamente che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, viene modificato l'art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli "Obblighi del Preposto", prevedendo che **il Preposto deve interrompere l'attività lavorativa** quando:

- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l'utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)
- Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo

NOVITA' IN MERITO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO

E' stato modificato anche l'art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che **entro il 30 giugno 2022** (data passibile di proroghe) verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del **Datore di Lavoro**
- individuate le modalità di **verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e anche le modalità delle verifiche dell'efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Con le modifiche apportate all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

- l'**addestramento** consiste nello svolgimento di prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all'applicazione delle procedure di lavoro
- l'avvenuto addestramento dovrà essere **tracciato in apposito registro, anche informatizzato**
- la formazione per i Preposti, nonché l'aggiornamento abbia **cadenza biennale** e che questa possa essere erogata esclusivamente con **modalità in presenza**.

Le novità introdotte restano sospese in attesa dell'emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.